

SPECIALE  
ASSUNZIONI

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti precari, che non sono inclusi nelle graduatorie permanenti e che aspirano a una supplenza con incarico del dirigente scolastico, hanno tempo fino al 18 luglio prossimo per presentare la domanda. Il termine è stato fissato dal ministero dell'Istruzione con la circolare n. 57 del 17 giugno scorso.

■ ESONERATO CHI È  
NELLA PERMANENTE

I docenti già inseriti in graduatoria permanente non devono fare domanda. La loro posizione, infatti, viene inserita automaticamente nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, mantenendo invariata la fascia di inserimento nelle permanenti e la relativa posizione. Sia che abbiano presentato il modello 3 (quello delle 30 scuole) sia che non lo abbiano presentato. In quest'ultimo caso, infatti, si intendono confermate le 30 scuole indicate precedentemente.

■ LA PERMANENTE VA IN  
GRADUATORIA D'ISTITUTO

L'inclusione nelle graduatorie permanenti, dunque, comporta automaticamente l'inclusione nelle graduatorie d'istituto delle scuole indicate nel modello 3 presentato entro il 2 luglio o in epoca precedente. E ciò determina la trasposizione in un elenco, denominato I fascia, che è suddiviso in tre sottofasce: ognuna per le relative fasce di inserimento nelle permanenti, in riferimento ai soggetti che hanno scelto di essere inclusi nelle graduatorie d'istituto.

## ■ L'ECCEZIONE

L'esonero dalla presentazione della domanda vale solo per le classi di concorso per le quali l'interessato è inserito in graduatoria permanente. Per le altre classi di concorso, l'aspirante può presentare regolarmente la domanda. E sarà inserito in coda alla seconda fascia se ha l'abilitazione (ma non è inserito nelle permanenti) oppure in terza fascia, se vanta semplicemente il possesso del titolo che consente l'accesso al concorso a cattedra per la materia in cui si chiede l'inserimento in graduatoria, sempre in coda. Per esempio, un docente laureato in giurisprudenza, che possiede l'abilitazione nella classe A017, ma che non ha l'abilitazione in A019, può chiedere l'inserimento in terza fascia per quest'ultima classe di concorso. Sempre, però, nelle graduatorie d'istituto.

La facoltà di presentare la domanda vale anche per coloro che nel frattempo hanno conseguito il titolo di sostegno.

■ CHI NON È NELLA  
PERMANENTE

I limiti previsti per chi è incluso nella permanente non val-

gono per gli altri aspiranti. Che sono essenzialmente riconducibili a due tipologie: i soggetti già inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto e gli aspiranti che si iscrivono per la prima volta.

# Supplenti, domande al via

## Inseriti in automatico i docenti delle permanenti

gono per gli altri aspiranti. Che sono essenzialmente riconducibili a due tipologie: i soggetti già inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto e gli aspiranti che si iscrivono per la prima volta.

## ■ ASPIRANTI GIÀ INCLUSI

I soggetti già inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto, non inclusi nelle permanenti, possono chiedere di integrare l'elenco delle scuole fino a 30 oppure possono scegliere di cambiarne tre, tra quelle già indicate la volta scorsa. Oppure, ancora, possono chiedere di cambiare provincia. A ciò va aggiunta la possibilità di chiedere nuove inclusioni per classi di concorso dove si ha titolo: se il soggetto ha l'abilitazione andrà in seconda fascia, altrimenti in terza.

## ■ NUOVE INCLUSIONI

Per le nuove inclusioni valgono le regole dell'anno scorso. Fermo restando che, non essendo ancora terminato il periodo di vigenza delle graduatorie d'istituto, l'inclusione avverrà in coda. Le graduatorie, infatti, restano valide nel triennio 2004/2006. E quindi, attualmente, siamo al se-

condo anno di vigenza. Gli aspiranti possono chiedere di essere inclusi se sono in possesso del titolo di accesso oppure se hanno oltre al titolo di accesso anche l'abilitazione all'insegnamento. Chi ha solo la laurea o, comunque, il titolo di studio richiesto per il concorso va in terza fascia. Chi ha il titolo e l'abilitazione, in seconda.

## ■ SOLO 30 SCUOLE

La domanda va presentata a una qualsiasi delle 30 scuole che saranno indicate nel modulo. Non si possono indicare più di dieci circoli didattici e 20 istituti comprensivi. Le integrazioni vanno presentate alla scuola che ha già gestito la domanda.

## ■ RICORSI

Le graduatorie saranno pubblicate contemporaneamente da tutte le scuole delle singole province, entro il termine fissato dall'ufficio scolastico regionale. Chi riscontrerà errori od omissioni nella propria posizione potrà fare reclamo al dirigente della scuola dove hanno presentato la domanda. (riproduzione riservata)

Varata la circolare su organici e classi

# Soprannumerari senza nuove sedi

DI FRANCO BASTIANINI

Hanno diritto a restare nella scuola di titolarità i docenti in soprannumero. Che non potranno più fare domanda per altre sedi. Emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2005/2006, unitamente a quelle relative alla istituzione di nuove classi (circolare n. 58 del 21 giugno scorso).

Anche per il prossimo anno scolastico, dunque, il docente che, nei casi di variazione in diminuzione del numero delle classi, viene a trovarsi in soprannumero dovrà essere utilizzato nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o fra-

zione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per la quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

Non potrà essere utilizzato in altra sede, neppure a domanda, come invece disponeva la circolare ministeriale n. 54 del 6 luglio 2004. Tra le altre novità di un certo rilievo, gli interventi di modifica del numero delle classi e dei posti rispetto a quello stabilito con gli organici di diritto. Nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto siano state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal decreto n. 331/98 e successive modificazioni e integrazioni, i direttori regionali, su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, autorizzeranno i dirigenti stessi a dimensionare tali classi in conformità di quanto previsto dalle predette disposizioni. Quanto all'attivazione di nuove classi da parte dei dirigenti scolastici, nonché l'autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte dei dirigenti regionali, essa si sottolinea che dovrà sempre essere preceduta da una attenta analisi, riferita a ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti e ciò al fine di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alle previsioni, e determini aggravati per l'erario, dei quali saranno chiamati a rendere conto chi ha contribuito a determinarli. Merita poi di essere sottolineato il richiamo ai dirigenti scolastici di comunicare entro il 10 luglio ai competenti centri servizi amministrativi sia le variazioni del numero delle classi sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario, tanto quelli in organico di diritto quanto quelli in organico di fatto, che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. Relativamente alla possibilità di istituire nuovi posti di personale Ata, il Miur ribadisce puntualmente le disposizioni impartite con la circolare n. 54 del 2004. Per quanto riguarda i posti di collaboratore scolastico, nelle scuole nelle quali si dovesse registrare una concentrazione di più unità di personale inidoneo, il ministero si riserva di comunicare, effettuati i movimenti, il contingente di posti da impiegare anche per garantire la funzionalità del servizio nelle istituzioni scolastiche articolate su più plessi. (riproduzione riservata)